



PROVINCIA
DI CHIETI

Fascicolo n. 50608

protocollo.prefch@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Questore di CHIETI

tch30512@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

comunedirapino@pec.it

Al Sig. Sindaco del Comune di RAPINO

comunepretoro@perc.it

Al Sig. Sindaco del Comune di PRETORO

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Trasporti PESCARA

a.santone@provincia.chieti.it

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

OGGETTO: Istituzione limite di velocità di 30 km/h dal Km 10+400 (loc. Passo Lanciano) al Km 15+800 (loc. Mammарosa) della S.P. n. 220 "ex S.S. 614 della Maielletta".

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **772** del **08/05/2023** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2



ORDINANZA n. 772 del 08/05/2023
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**Istituzione limite di velocità di 30 km/h dal Km 10+400 (loc. Passo Lanciano) al
Km 15+800 (loc. Mammарosa) della S.P. n. 220 “ex S.S. 614 della Maielletta”**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che la S.P. n. 220 “ex SS 614 della Maielletta”, nel tratto di competenza della Provincia di Chieti dal Km 10+400 al Km 18+900, è classificata, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, come “Strada extraurbana secondaria” di categoria “F – strada locale”;
- che la suddetta strada, dal Km 10+400 (località Passo Lanciano) al km 15+800 (località Mammарosa), presenta la pavimentazione notevolmente dissestata con buche, deformazioni ed avvallamenti che rendono difficoltoso il traffico veicolare, rappresentando un costante pericolo per la circolazione;
- che, nel medesimo tratto stradale, i dispositivi di ritenuta risultano danneggiati o inadeguati in diversi punti;

Considerato che, nelle more dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza già programmati da questo Ente, per ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza del traffico, si rende necessario rideterminare il limite di velocità a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli;

Visti:

- gli artt. n. 5 e n. 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;

ORDINA

- **l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h dal km. 10+400 (località Passo Lanciano) al km. 15+800 (località Mammарosa), in entrambi i sensi di marcia e per tutte le categorie di veicoli, fino a revoca.**

La prescrizione di cui sopra verrà portata a conoscenza degli utenti mediante l’apposizione dei relativi cartelli indicatori di limite di velocità e di pericolo da installare a cura del personale provinciale addetto alla manutenzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore n. 2
Ing. Paola CAMPITELLI

SETTORE N. 2